



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Relazione illustrativa

Schema di regolamento recante “istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti plastici non da imballaggio”

1. Premessa e finalità generali

Il presente schema di regolamento dà attuazione agli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, “Testo unico ambientale” o “TUA”), istituendo un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) specifico per i prodotti in polimeri plastici diversi dagli imballaggi e dai beni in polietilene di cui all’articolo 234 del medesimo decreto.

La scelta di intervenire su questa categoria di prodotti risponde a tre esigenze principali, quali:

- colmare un vuoto regolatorio rispetto a flussi di rifiuti plastici, non già coperti da regimi EPR settoriali (imballaggi, beni in polietilene, RAEE, veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, pile e accumulatori, beni tessili);
- dare concreta attuazione al principio «chi inquina paga» e alla gerarchia dei rifiuti, orientando la progettazione e la gestione del fine vita verso riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, riducendo il ricorso allo smaltimento;
- supportare, in modo coerente con il regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, una transizione industriale verso prodotti plastici più durevoli, riparabili e riciclabili.

Il regolamento si inserisce nel quadro della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, e tiene conto dei principali regolamenti europei in materia di sostanze chimiche (REACH, regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti) e di sicurezza dei prodotti (regolamento (UE) 2023/988, regolamento (UE) 2024/1781), nonché delle disposizioni del Codice del consumo in tema di informazione ai consumatori e pratiche commerciali leali.

Il presente schema di regolamento è altresì adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e neutralità tecnologica, nonché in coerenza con il quadro unionale in materia di economia circolare.

2. Caratteristiche dei prodotti interessati e contesto tecnico

I prodotti in polimeri plastici oggetto del presente regime EPR sono, in via generale, beni destinati all’uso domestico o professionale, costituiti in misura prevalente da polimeri plastici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra tali prodotti arredi e complementi d’arredo in plastica per interni ed esterni, elementi di arredo urbano e attrezzature per spazi pubblici, componenti tecnici e strutturali in plastica per l’edilizia e per impianti civili o industriali, grandi contenitori, vasche e serbatoi in plastica non qualificati come imballaggi, articoli durevoli per agricoltura, giardinaggio e tempo libero e articoli per la pesca.

Dal punto di vista chimico-tecnico, si tratta, indicativamente, di manufatti realizzati in polimeri termoplastici o termoindurenti (e.g., PVC, PP, PE modificati, poliesteri, poliuretani, ecc.), spesso multistrato o combinati con cariche, additivi e rinforzi (fibra di vetro, cariche minerali, stabilizzanti, pigmenti), progettati per garantire:

- resistenza meccanica e stabilità dimensionale;
- resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV per applicazioni outdoor;
- durabilità nel tempo e limitata manutenzione.

Sono altresì inclusi nella definizione di “prodotti plastici” di cui al presente regolamento, anche i beni realizzati prevalentemente in elastomeri e gomme, anche vulcanizzate, quando tali materiali costituiscono la componente strutturale principale del prodotto e lo stesso non ricade in altri regimi di responsabilità estesa del produttore specificamente disciplinati.

Le proprietà che rendono conveniente l’impiego di tali prodotti ne determinano, tuttavia, a fine vita, la possibile dispersione nell’ambiente se non correttamente gestiti, nonché una sottoutilizzazione del potenziale di riutilizzo, recupero e riciclaggio, a causa dell’assenza di una filiera EPR dedicata, di dati strutturati sui flussi e di incentivi economici adeguati per produttori e utilizzatori.

3. Quadro normativo di riferimento

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e trova il proprio fondamento nella parte quarta del TUA e, in particolare:

- nell’articolo 178-*bis*, che sancisce il principio della responsabilità estesa del produttore;
- nell’articolo 178-*ter*, che ne definisce i requisiti minimi (copertura dei costi, trasparenza, non discriminazione, controlli);
- nell’articolo 178-*quater*, relativo alle misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti.

A livello unionale, oltre alla direttiva 2008/98/CE come modificata, si richiamano:

- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP);
- il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti;
- il regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili;
- la direttiva (UE) 2024/825 in quanto rilevante ai fini della corretta informazione dei consumatori e delle pratiche commerciali leali connesse alla sostenibilità dei prodotti.

Il regolamento è, inoltre, coerente con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 15 aprile 2024, che definisce le modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR, e si coordina con i regimi EPR già vigenti per imballaggi, RAEE, veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, pile e accumulatori, beni tessili e altri flussi specifici.

4. Ambito oggettivo (articoli 1 e 3) e Allegato I

L’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità del regolamento, quali, tra l’altro, promuovere la sostenibilità della filiera dei prodotti plastici non da imballaggio, ridurre la dispersione di plastica nell’ambiente, gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo, nonché assicurare la prevenzione dei rifiuti.

L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione del regolamento. Sono inclusi i prodotti in polimeri plastici di cui all’Allegato I, destinati all’uso domestico o professionale, diversi dagli imballaggi. Sono esplicitamente esclusi:

- gli imballaggi di cui all’articolo 218 TUA;

- i beni in polietilene di cui all'articolo 234 TUA;
- i prodotti già ricompresi in altri regimi EPR settoriali;
- i prodotti plastici non da imballaggio utilizzati in ambito sanitario.

L'Allegato I è strutturato come elenco indicativo e non esaustivo, che individua le principali categorie di prodotti interessati (e.g., prodotti per edilizia, arredi per interni ed esterni, arredo urbano, contenitori, vasche, serbatoi e pallet non imballaggio, articoli durevoli per agricoltura e tempo libero, articoli per la pesca, componenti tecnici e strutturali). Al solo fine di orientare operatori e amministrazioni, l'Allegato I associa a tali categorie i codici ATECO delle attività economiche coinvolte e le principali voci Prodcom, nonché i codici NC (nomenclatura combinata) utilizzati nell'Unione Europea per identificare le merci nelle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione.

L'Allegato I contiene una clausola di flessibilità che:

- evita che l'elenco sia interpretato come chiuso;
- consente di includere prodotti con caratteristiche analoghe;
- prevede la possibilità di aggiornamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di Coordinamento.

5. Definizioni e inquadramento dei modelli di business (articolo 2)

L'articolo 2 richiama le definizioni generali in materia di rifiuti di cui all'articolo 183 TUA e alla direttiva 2008/98/CE, e introduce alcune definizioni specifiche funzionali al nuovo regime EPR.

In particolare, volendo approfondire alcune definizioni presenti nel regolamento, si specifica quanto segue:

- «prodotti plastici non da imballaggio»: tale definizione denota i beni destinati all'uso domestico o professionale, costituiti in plastica o gomma, oggetto del regolamento;
- «produttore»: tale definizione comprende non solo chi fabbrica o importa, ma anche chi immette per la prima volta sul mercato nazionale i prodotti, includendo i soggetti che li gestiscono nell'ambito di modelli di business basati sulla messa a disposizione del bene (riutilizzo organizzato, noleggio, leasing, pay-per-use);
- «immissione sul mercato» e «messa a disposizione sul mercato»: definizioni allineate alle definizioni armonizzate del diritto dell'Unione, distinguendo il momento della prima immissione (cui si aggancia l'obbligo di finanziamento EPR) dalle successive messe a disposizione;
- «sistema individuale» e «sistema collettivo»: riprendono la terminologia dell'articolo 221-*bis* TUA, con specifico riferimento ai prodotti in polimeri plastici disciplinati dal regolamento;
- «contributo ambientale»: è definito in coerenza con l'articolo 237 TUA, chiarendone la funzione di finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato e la modulazione in base alle prestazioni ambientali.

Queste definizioni consentono di includere correttamente nel perimetro EPR anche i soggetti che adottano modelli di servitizzazione (noleggio, leasing operativo, pay-per-use), evitando zone grigie rispetto agli obblighi di finanziamento del fine vita.

6. Soggetti obbligati e sistemi di gestione (articolo 4)

L'articolo 4 definisce gli obblighi dei produttori e disciplina i sistemi di gestione.

Tutti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono tenuti:

- a iscriversi alla specifica sezione del Registro nazionale dei produttori presso il MASE;
- ad aderire a un sistema collettivo riconosciuto ovvero a istituire un sistema individuale riconosciuto ai sensi dell'articolo 221-*bis* TUA.

I sistemi individuali e collettivi:

- organizzano e finanziano, per conto dei produttori aderenti, l'intera filiera di raccolta, conferimento, trasporto, trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti plastici non da imballaggio;
- sono riconosciuti dal MASE secondo la procedura dell'articolo 221-*bis* TUA, garantendo un controllo ex ante sulla solidità organizzativa e finanziaria;
- operano nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, con ripartizione dei costi tra i produttori in funzione delle quantità e tipologie di prodotti immessi sul mercato.

È espressamente previsto l'obbligo di fornire garanzie finanziarie adeguate, a tutela della copertura dei costi di gestione dei rifiuti e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.

L'articolo 4, inoltre, disciplina il contributo ambientale (o eco-contributo), in coerenza con l'articolo 237 TUA e con i principi concorrenziali.

Il regolamento non fissa l'importo del contributo, che resta determinato, in ambito privato, dagli organi competenti dei sistemi individuali e collettivi. Ciò è necessario per evitare interferenze con le regole di concorrenza e di aiuti di Stato, e per consentire una modulazione dinamica in funzione dei costi effettivi e delle strategie di prevenzione.

Il contributo è modulato in funzione:

- delle quantità e tipologie di prodotti immessi sul mercato, anche distinguendo per categoria di prodotto e fascia di peso;
- delle caratteristiche di progettazione ecocompatibile (durabilità, riparabilità, riutilizzabilità, contenuto di riciclato, riciclabilità, presenza di sostanze pericolose).

In tal modo, il contributo ambientale diviene uno strumento di pricing ambientale che incentiva scelte di ecodesign, favorisce l'adozione di modelli di riutilizzo e internalizza nei costi di prodotto gli oneri del fine vita nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e neutralità del mercato, nonché della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

7. Obiettivi di raccolta e riciclaggio (articolo 5)

L'articolo 5 è strutturato per rendere il regime EPR pienamente coerente con la gerarchia europea dei rifiuti, confermando la priorità da riservare a prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo e, gerarchicamente, a riciclaggio e recupero.

L'articolo fissa obiettivi quantitativi minimi nazionali, in termini di:

- raccolta differenziata e presa in carico dei rifiuti derivanti dai prodotti;
- riciclaggio.

Gli obiettivi sono espressi in percentuale in peso rispetto alle quantità di prodotti in polimeri plastici immesse sul mercato nazionale, determinate come media triennale (anno di riferimento più due anni precedenti). Questa scelta attenua gli effetti di fluttuazioni congiunturali dell'immesso e consente una pianificazione più stabile dei fabbisogni impiantistici e dei flussi finanziari.

Gli obiettivi minimi nazionali previsti sono i seguenti:

- entro il 31 dicembre 2030 (media 2028–2030):
 - almeno 70% in peso dei prodotti immessi sul mercato è raccolto in modo differenziato e preso in carico dai sistemi EPR;
 - almeno 55% in peso è avviato a riciclaggio;
- entro il 31 dicembre 2035 (media 2033–2035):
 - almeno 75% in peso dei prodotti immessi sul mercato è raccolto in modo differenziato e preso in carico dai sistemi EPR;
 - almeno 60% in peso è avviato a riciclaggio.

Tali valori sono stati definiti in modo da risultare non inferiori, in termini di performance complessiva, agli obiettivi vigenti per i rifiuti urbani, e per allineare gli obiettivi di riciclaggio dei flussi plastici non da imballaggio a quelli già fissati per gli imballaggi in plastica, con un margine di ambizione coerente con il diverso profilo merceologico.

L'articolo prevede inoltre:

- l'applicazione degli obiettivi all'insieme del flusso domestico e professionale, trattato unitariamente ai fini EPR;
- la possibilità di aggiornamento in aumento degli obiettivi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sulla base dei dati forniti dal Centro di Coordinamento.

Gli obiettivi sono definiti in modo progressivo e realistico, tenendo conto delle specificità merceologiche dei prodotti disciplinati e della capacità tecnica ed economica delle filiere di gestione

8. Misure per l'eco-progettazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero (articoli 6, 7 e 8)

L'articolo 6 prevede misure per l'eco-progettazione dei prodotti plastici al fine di garantire la prevenzione della produzione dei rifiuti plastici non da imballaggio tramite, tra l'altro, il miglioramento della sostenibilità ambientale del prodotto e della trasparenza e della tracciabilità della filiera, l'impiego di monomeri e polimeri riciclabili, rigenerati o riciclati, la riduzione di componenti e additivi che ostacolano il riciclaggio, la riduzione della produzione di prodotti compositi e il prolungamento della vita utile dei prodotti plastici non da imballaggio.

L'articolo 7 prevede misure per il riutilizzo e la riparazione di prodotti plastici non da imballaggio usati da attuare, tra l'altro, mediante attività di riparazione, pratiche di scambio, creazione e sviluppo di filiere di parti di ricambio, di moduli e di strumenti e servizi per la riparazione di prodotti in plastica non da imballaggio modulari e riparabili.

L'articolo 8 prevede misure per il riciclaggio e il recupero di rifiuti plastici non da imballaggio al fine di promuovere la valorizzazione delle risorse e limitare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio. Tali misure prevedono, tra l'altro, la promozione della valorizzazione dei prodotti plastici non da imballaggio, o di parti di essi, non riutilizzabili, incentivi per il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero e l'utilizzo di polimeri riciclati per la realizzazione di nuovi prodotti.

9. Registro nazionale dei produttori (articolo 9)

L'articolo 9 disciplina l'iscrizione dei produttori di prodotti plastici non da imballaggio e dei relativi sistemi di gestione al Registro nazionale dei produttori, previsto dall'articolo 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, quale strumento fondamentale per garantire la tracciabilità e l'effettività del nuovo regime di responsabilità estesa del produttore.

La disposizione prevede l'obbligo di iscrizione secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 15 aprile 2024 e l'indicazione del numero di registrazione sui documenti commerciali, rafforzando i controlli lungo la catena di approvvigionamento e attribuendo ai distributori un ruolo di verifica formale.

Sono introdotte modalità semplificate per i produttori che operano tramite commercio elettronico, in coerenza con la disciplina vigente sulle vendite a distanza, al fine di assicurare parità di condizioni tra operatori nazionali ed esteri.

Per i produttori stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi è previsto l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato stabilito in Italia, responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento.

Le attività di vigilanza e controllo sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche tramite l'Organismo di vigilanza e controllo previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

10. Sistemi di gestione dei produttori (articolo 10)

L'articolo 10 definisce le modalità di adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti plastici non da imballaggio, prevedendo la costituzione o l'adesione a sistemi di gestione, in forma individuale o collettiva.

I sistemi operano ai sensi dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono disciplinati da uno statuto conforme ai criteri generali di cui all'Allegato II, al fine di garantire l'efficacia e la trasparenza del regime.

È stato previsto che i sistemi di gestione dei produttori siano aperti alla partecipazione volontaria degli operatori della filiera diversi dai produttori di prodotti plastici non da imballaggio, previo accordo con i produttori, assicurando il rispetto dei principi «chi inquina paga», di trasparenza e di non discriminazione, nonché di tutela della concorrenza.

Lo schema di regolamento prevede che i consorzi abbiano autonoma personalità giuridica di diritto privato, non abbiano fine di lucro e operino sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il perseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal regolamento. L'adesione a un consorzio è libera e la fuoriuscita da un consorzio per l'adesione a un altro non può essere ostacolata, nel rispetto del principio di tutela della concorrenza.

Inoltre, i sistemi di gestione adempiono agli obblighi comunicativi previsti dall'articolo 237 TUA e sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

11. Centro di Coordinamento e Accordo di programma con i Comuni (articoli 11 e 12, Allegato III)

L'articolo 11 istituisce il Centro di Coordinamento dei sistemi individuali e collettivi per i prodotti in polimeri plastici, nella forma di consorzio senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

Il Centro di Coordinamento svolge funzioni di:

- coordinamento operativo tra i sistemi, in particolare nei rapporti con i Comuni e con i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- definizione di standard tecnici per la raccolta e il conferimento dei rifiuti plastici oggetto del regolamento;
- riparto dei costi tra i sistemi;

- raccolta e aggregazione dei dati (impresso sul mercato, rifiuti gestiti, performance rispetto agli obiettivi di articolo 5);
- elaborazione di linee guida e standard coerenti con le migliori tecniche disponibili e con i principi dell'economia circolare.

L'articolo 12 prevede che il Centro di Coordinamento stipuli, ai sensi dell'articolo 206 TUA, un Accordo di programma con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e, ove opportuno, con Regioni e Autorità d'ambito, per regolare:

- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici;
- le modalità di conferimento ai sistemi e di presa in carico;
- i corrispettivi economici riconosciuti ai gestori dei servizi di raccolta per i costi efficienti di gestione;
- le modalità di scambio informativo e di rendicontazione.

Lo statuto del Centro di Coordinamento è disciplinato dall'Allegato III, che ne stabilisce i principi fondamentali.

L'Accordo di programma è aggiornato triennialmente, ovvero prima, su richiesta motivata delle parti, in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica e dei dati di flusso.

12. Informazioni agli utenti finali (articolo 13)

L'articolo 13 stabilisce che i produttori di prodotti plastici non da imballaggio debbano garantire che utenti e detentori dei rifiuti siano informati sulle buone pratiche di utilizzo, riparazione, riuso e gestione del fine vita, nonché sui sistemi di raccolta e sulle misure di prevenzione della dispersione di plastica nell'ambiente, anche tramite campagne informative e i sistemi di gestione dei produttori.

In particolare, la corretta informazione dovrà riguardare le caratteristiche del prodotto, le informazioni tecniche in merito ai polimeri utilizzati, le modalità di utilizzo per evitare il deterioramento, le modalità di riparazione, gli usi consentiti del prodotto e la loro durata massima in ambiente esterno.

13. Controlli e sanzioni (articolo 14)

L'articolo 14 rinvia alla disciplina di vigilanza e sanzionatoria già prevista dalla parte quarta del TUA e dal decreto MASE 15 aprile 2024.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi EPR è esercitata dalle amministrazioni già competenti in materia di rifiuti e di EPR. Per le violazioni relative a iscrizione al Registro, adesione a sistemi, comunicazione dati e mancato versamento del contributo, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni amministrative già previste dal TUA.

Restano ferme le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (art. 255 TUA) e, più in generale, le altre sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa ambientale. Il regolamento non introduce nuove fattispecie penali, ma si appoggia su un impianto sanzionatorio consolidato, estendendone l'ambito applicativo al nuovo regime EPR per i prodotti in polimeri plastici.

14. Clausola di invarianza finanziaria (articolo 15)

Nello schema di regolamento è stato specificato che, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni

interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Disposizioni transitorie e finali (articolo 16)

L'articolo 15 contiene le disposizioni transitorie e di coordinamento.

I consorzi e le forme associative volontarie di produttori esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento dispongono di centottanta giorni per:

- adeguare i propri statuti e le modalità operative ai requisiti previsti per i sistemi collettivi (Allegato II);
- presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 221-bis TUA al MASE.

Gli obblighi di iscrizione al Registro e di adesione a un sistema si applicano decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, per consentire un avvio graduale e ordinato del regime.

Il Centro di coordinamento è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 11), previa verifica dell'idoneità dello statuto e della conformità ai principi dell'Allegato III.

Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla parte quarta del TUA e alle relative norme attuative.

16. Allegato II – Principi per lo statuto dei sistemi collettivi

L'Allegato II definisce in modo puntuale i principi cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore.

In particolare, esso prevede:

- forma giuridica senza scopo di lucro (di regola consorzio);
- oggetto sociale limitato agli obblighi EPR e alla gestione del fine vita dei prodotti;
- divieto di distribuzione utili e destinazione degli avanzi di gestione alla riduzione dei contributi o a progetti ambientali;
- parità di trattamento e accesso non discriminatorio per tutti i produttori;
- governance basata su assemblea con principio "una testa, un voto", con possibile articolazione in organi ristretti che tengano conto delle quote di mercato;
- diritto di recesso libero e non penalizzante, fatti salvi i costi effettivamente sostenuti;
- disciplina delle cause di esclusione, in ossequio ai principi di proporzionalità e contraddittorio;
- contabilità separata e meccanismi di controllo interno e, se del caso, revisione legale;
- regole chiare per la relazione con il Centro di Coordinamento e per i rapporti contrattuali con gestori e impianti.

Questo Allegato garantisce un modello di sistema collettivo trasparente, non discriminatorio e finanziariamente corretto, riducendo il rischio di distorsioni concorrenziali e di cattiva gestione dei contributi.

17. Allegato III – Principi per lo statuto del Centro di Coordinamento

L'Allegato III disciplina i principi cui deve conformarsi lo statuto del Centro di Coordinamento.

In particolare, esso prevede:

- forma giuridica di consorzio senza scopo di lucro;
- divieto di distribuzione utili;

- governance paritaria in assemblea tra i sistemi aderenti (“una testa, un voto”), con possibilità di organi ristretti che riflettano le quote di mercato;
- gestione per quote di mercato riferite all’impresso sul mercato; contabilità separata e regolamenti interni per rappresentanza, funzionamento, controlli e sanzioni interne;
- criteri di riparto dei costi di funzionamento tra i sistemi aderenti;
- modalità di approvazione del bilancio e di rendicontazione verso i sistemi e verso le amministrazioni.

Il Centro di Coordinamento assume il ruolo di infrastruttura collettiva del regime EPR per i prodotti in polimeri plastici, garantendo uniformità e coerenza delle regole operative sul territorio nazionale, efficienza nella relazione con gli enti locali e i gestori e affidabilità dei dati trasmessi alle istituzioni nazionali ed europee.